

Prot.n.

340 ~

2020/ai

Roma lì, 24 giugno 2020

Al Direttore Generale del Personale e  
delle Risorse del D.A.P.  
**Dott. Massimo PARISI**  
ROMA

e, p.c.:

Al Capo del Dipartimento  
Dell'Amministrazione Penitenziaria  
**Dott. Bernardo PETRALIA**  
ROMA

Al Vice Capo del Dipartimento  
Dell'Amministrazione Penitenziaria  
**Dott. Roberto TARTAGLIA**  
ROMA

Oggetto: Corretta applicazione del P.C.D. del 09.01.2019 recante disposizioni in materia di Trasferimento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in sedi diverse dagli istituti penitenziari.

Ill.mi in indirizzo,

spiace con la presente dover nuovamente ritornare a chiederVi la pedissequa e corretta applicazione del P.C.D. in oggetto, visto che, nonostante lo avessimo già segnalato con nota prot.n. 2224/2019 sq del 18 dicembre 2019 (*all. 1*), l'Amministrazione Penitenziaria, sia a livello centrale che periferico, continua ad emanare interPELLI senza sottacere a quanto concordato.

Difatti, nonostante i requisiti previsti dall'art.2 del P.D.C. in parola (*7 anni di effettivo servizio negli istituti penitenziari, aver riportato negli ultimi tre anni un giudizio non inferiore a buono etc.*) devono essere posseduti per concorrere nelle sedi, precisamente, enucleate dall'art.1 dello stesso, accade, puntualmente, che vengono banditi interPELLI per altre sedi diverse dagli istituti penitenziari (ad esempio, Procure della Repubblica, Tribunali di Sorveglianza etc.), richiedendo ai concorrenti i medesimi requisiti previsti per le sedi di cui all'art.1.

A nostro sommo avviso, invece, in alcune sedi di servizio – non ricomprese nel predetto art.1 del P.C.D. del 09.01.2019 – il personale da “reclutare”, piuttosto che possedere i generici requisiti richiesti dall'art.2 in parola, dovrebbe, a seconda del posto o settore da dover ricoprire, essere dotato di particolari qualità, titoli o specifica esperienza.

Per di più, non si può escludere da taluni interPELLI un poliziotto che, per diversi motivi (ad. esempio poiché è in servizio presso altre sedi prima che entrasse in vigore il suddetto P.C.D.), non possiede 7 anni di servizio presso un istituto penitenziario ma che comunque ha



Segreteria Generale

dei requisiti adatti o specifici per ricoprire un determinato ruolo e che, per assurdo, potrebbe avere anche più di 20 anni di servizio.

Così facendo, infatti, per alcuni poliziotti si preclude “a vita” la possibilità di accrescere le proprie competenze lavorative, culturali e, quindi, di accedere ad altri posti di servizio.

A tal uopo, ci è stato segnalato che nell'interpello (*all.2*) per n°2 unità di Polizia Penitenziaria da impiegare in supporto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro sono stati richiesti, inspiegabilmente, che i concorrenti avessero i requisiti generici previsti dall'art.2 del suddetto P.C.D.

Tanto premesso, si inviato le *SS.LL.* in indirizzo a fare in modo che:

- Il P.C.D. in parola venga, sin da subito, onde creare discriminazioni, utilizzato solo ed esclusivamente per accedere alle sedi di cui all'art.1 dello stesso;
- Il requisito degli effettivi 7 anni di servizio in istituto, per i motivi di cui sopra, non venga utilizzato per coloro i quali, prima dell'entrata in vigore del P.C.D. in esame, erano già stati stabilizzati nelle sedi diverse dagli istituti penitenziari (es. D.A.P., P.R.A.P. etc.)

In attesa di riscontro, certi di un Vostro celere interessamento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(*Dott. Donato CAPECE*)